

Prot. n. 99

Milano, 26 luglio 2010

Oggetto:  
anticipazione premi

Ai Sigg.  
- Presidenti Provinciali  
- Componenti del Comitato GAA  
- Coordinatori Regionali  
p.c. Componenti Esecutivo Nazionale

Loro Sedi

Al Sindacato sono pervenute richieste di chiarimenti e di indicazioni in relazione alla possibilità degli agenti di effettuare anticipazioni premi per conto dell'assicurato, prassi peraltro ampiamente diffusa nel mercato.

Riteniamo che l'anticipazione premi – sempre che non si ponga in contrasto con eventuali specifici divieti contenuti nel mandato agenziale – sia consentita a condizione che le modalità con cui viene posta in essere siano tali da non qualificare l'anticipazione quale attività di concessione di finanziamenti e/o attività creditizia, che, come noto, costituisce attività riservata agli intermediari finanziari di cui al D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 (Testo Unico leggi bancarie) che prevede sanzioni, anche penali, in caso di esercizio abusivo delle attività riservate.

Nel richiamare l'attenzione dei colleghi su quanto sopra, riteniamo quindi opportuno consigliare l'adozione della seguente procedura:

- a) la concessione di anticipazioni sui premi non deve essere oggetto di alcuna comunicazione al pubblico da parte dell'agente e deve avvenire a seguito di richiesta scritta del singolo assicurato;
- b) il versamento del premio con mezzi propri dell'agente avverrà a nome del cliente e nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla vigente normativa (versamento su conto separato ex art. 117 CDA, mezzi di pagamento, ecc);
- c) il rimborso da parte del cliente deve avvenire in un'unica soluzione, evitando rimborsi rateizzati, direttamente a favore dell'agente che ha effettuato l'anticipazione, senza

- alcuna maggiorazione per interessi o ad altro titolo (con la sola eccezione, eventualmente, di spese vive sostenute per l'anticipazione e documentate - ad esempio, spesa del bonifico o del versamento postale);
- d) il predetto rimborso non dovrà transitare sul conto separato ex art. 117 CDA
  - e) ove al momento del rilascio della quietanza al cliente, quest'ultimo non abbia ancora provveduto al rimborso dell'anticipazione, è opportuno che egli si impegni per iscritto a rimborsare all'agente l'importo anticipato, con relativo termine.

Per gli agenti che abbiano stipulato la fideiussione bancaria sostitutiva del conto separato ai sensi dell'art. 117, comma 3 bis, CDA, i versamenti e rimborsi potranno avvenire sui conti personali dell'agente, fermo il rispetto delle regole relative ai mezzi di pagamento di cui all'art. 47 del Regolamento Isvap n. 5/2006.

In generale, anche alla luce delle indicazioni sopra riportate, riteniamo che le anticipazioni dovrebbero costituire una prassi occasionale e non abituale né sistematica da parte degli agenti.

Richiamiamo inoltre l'attenzione dei Colleghi sulla particolare ed ulteriore responsabilità che l'agente si assume nei confronti del cliente nell'assolvere alla richiesta di anticipazione del premio (sulla base di un mandato che esula dai normali obblighi inerenti all'attività agenziale), con i conseguenti rischi in caso di ritardato od omesso versamento.

Cordiali saluti

Il Vice Presidente Nazionale  
Alfonso Peccio

